

CODEX S.r.l.

CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI

CODEX S.r.l. (Cod.: IT CDX)

Documento	Redatto da	Verificato da	Approvato da	Emissione	Revisione	Pagina
CDX P005	F. Leone	CdC	CdA	01.01.1997	00 / 01.01.1997	1 di 21
CDX P005	F. D'Agosta / B. Maugeri	CdC / F. D'Agosta	CdA	01.01.2002	01 / 30.11.2001	1 di 21
CDX P005	F. D'Agosta / B. Maugeri	CdC	CdA	01.01.2003	02 / 01.08.2002	1 di 21
CDX P005	G. Maltese / F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2010	03 / 11.11.2009	1 di 21
CDX P005	G. Maltese / F. D'Agosta	CdC	CdA	01.06.2010	04 / 13.04.2010	1 di 21
CDX P005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2011	05 / 28.12.2010	1 di 21
CDX P005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2014	06 / 29.11.2013	1 di 21
CDX P005	F. D'Agosta	CdC	CdA	02.03.2014	07 / 19.02.2014	1 di 21
CDX P005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2015	08 / 03.10.2014	1 di 21
CDX P005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2015	09 / 15.12.2014	1 di 21

P005. 1 - GENERALITÀ

Per Non Conformità si intende qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento all'agricoltura biologica, nonché dalle procedure previste da Codex S.r.l.

La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

Secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale (D. M. n. 15962 del 20/12/2013 e D. M. n. 18096 del 26/09/2014), nonché sulla base della loro gravità, nell'ambito dell'attività di controllo a carico degli operatori assoggettati, sono previste le seguenti tipologie di Non Conformità (NC):

- **Inosservanza (IS)** di cui all'articolo 3 del D. M. n. 15962/2013: si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore. Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte di Codex S.r.l., di una **diffida**.
- **Irregolarità (IR)** di cui all'articolo 4 del D. M. n. 15962/2013: si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale. Le irregolarità comportano l'applicazione, da parte di Codex S.r.l., della **soppressione delle indicazioni biologiche**.
- **Infrazione (IF)** di cui all'articolo 5 del D. M. n. 15962/2013: si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di Codex S.r.l. e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore. Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte di Codex S.r.l., **della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo**.

Il **Provvedimento** è l'atto emesso da Codex S.r.l. a seguito di non conformità rilevate a carico dell'operatore, previste dalla normativa comunitaria e nazionale (D. M. n. 15962 del 20/12/2013 e D. M. n. 18096 del 26/09/2014). Il provvedimento riporta il codice, la tipologia, una dettagliata descrizione della non conformità, l'indicazione della relativa misura e la decorrenza dell'applicazione della stessa, nonché il riferimento alla partita e/o lotto di prodotto e/o le attività e/o l'unità produttiva e/o l'intera azienda. Il provvedimento riporta i termini per la presentazione del ricorso e della proposta di azione correttiva, ove prevista; indica inoltre i termini entro i quali Codex S.r.l. verifica il rispetto del provvedimento e del trattamento della non conformità.

Il **Ricorso** è la richiesta dell'operatore indirizzata a Codex S.r.l., con l'obiettivo di ottenere la revisione di un provvedimento adottato, come previsto dal documento CDX P006 - *Procedure per il ricorso, il reclamo e il contenzioso*.

Il **Trattamento della non conformità** è l'attività svolta dall'operatore al fine di rimuovere la non conformità e ripristinare la situazione conforme.

L'**Azione correttiva** è l'attività intrapresa dall'operatore al fine di eliminare le cause della non conformità e prevenirne il ripetersi; l'operatore individua i tempi e il responsabile dell'attuazione dell'azione correttiva.

La **Verifica del provvedimento e del trattamento** è l'attività effettuata da Codex S.r.l. al fine di verificare il rispetto del provvedimento.

La **Verifica delle azioni correttive** è l'attività svolta da Codex S.r.l. al fine di verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese dall'operatore.

P005. 2 - AREE DI CONTROLLO

Le non conformità, previste all'articolo 1 del D. M. n. 15962/2013, sono suddivise nelle seguenti aree:

- Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo.
- Area dei Documenti di Certificazione.
- Area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo.
- Area delle norme di Produzione Vegetale.
- Area delle norme di Produzione Zootecnica.
- Area delle norme di Produzione da Acquacoltura e alghe.
- Area delle norme di Preparazione dei Prodotti.
- Area delle norme di Importazione da paesi Extra-UE.
- Area delle Specifiche di Prodotto.
- Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti di Codex S.r.l.
- Area della Reiterazione delle Non conformità.

La Tabella CDX P005.6 "Tabella delle Non Conformità e dei relativi provvedimenti applicati agli operatori (Allegato I del D. M. n. 15962/2013)" del presente documento prevede, per ciascuna non conformità, la relativa misura (provvedimento) che Codex S.r.l. applica e l'eventuale misura accessoria.

P005. 3 - PROVVEDIMENTI APPLICATI DA CODEX S.R.L. A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	2 di 21

Codex S.r.l. (Organo Collegiale di Delibera), in linea con la regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, individua nell'ambito delle Non Conformità (Inosservanza, Irregolarità e Infrazione) sopra indicate, riscontabili a carico degli operatori assoggettati durante l'attività di controllo da parte di Codex S.r.l. e/o delle autorità competenti (articolo 13 del D. M. n. 15962/2013), i seguenti provvedimenti:

- a) Diffida
- b) Soppressione delle indicazioni relative alla produzione biologica
- c) Sospensione della certificazione
- d) Esclusione dell'operatore dal Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l.

a) La diffida, a seguito di Non Conformità "Inosservanza", è un provvedimento (misura) che non compromette irrimediabilmente la validità della certificazione a condizione che tale provvedimento venga soddisfatto dall'operatore entro i termini e le misure indicati da Codex S.r.l., attraverso l'Organo Collegiale di Delibera e che l'evento non si ripeta.

- 1) Codex S.r.l., attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, qualora accerti una *Non Conformità "Inosservanza"*, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale di visita ispettiva o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza emette e trasmette all'operatore il relativo provvedimento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione.
- 2) Nel provvedimento di *diffida* viene indicato il termine di 60 giorni per il trattamento dell'inosservanza e la presentazione dell'eventuale proposta di azione correttiva da parte dell'operatore.
- 3) Codex S.r.l. verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'inosservanza e valuta, attraverso il Responsabile del Sistema di Controllo (Ufficio Controllo), se del caso, l'eventuale proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell'eventuale azione correttiva Codex S.r.l. verifica l'efficacia della stessa.
- 4) In deroga a quanto previsto nei punti precedenti (1, 2, 3) e solo per gli ambiti di cui al documento "Procedura per la conduzione delle visite ispettive agli operatori - CDX P009", Codex S.r.l. prevede che il tecnico ispettore, se rileva un'inosservanza nel corso della visita ispettiva, la segnala all'operatore e adotta immediatamente la misura della **diffida** riportandola sul rapporto di visita ispettiva che consegna in copia all'operatore o suo delegato. L'operatore propone e attua immediatamente il trattamento dell'inosservanza. Il tecnico ispettore valuta il trattamento dell'inosservanza ed indica nel verbale di controllo ispettivo la risoluzione della non conformità, nonché l'eventuale proposta di azione correttiva formulata dall'operatore. La valutazione dell'efficacia dell'azione correttiva è effettuata alla successiva verifica ispettiva. Codex S.r.l. riesamina, attraverso il Responsabile del Sistema di Controllo (Ufficio Controllo), l'attività svolta dal tecnico ispettore, nonché il ripristino della conformità; se l'esito è positivo ne dà evidenza con atto interno, in caso di esito negativo emette, attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, un adeguato provvedimento che trasmette all'operatore, entro 5 giorni dalla ricezione del verbale di visita ispettiva, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione.
- 5) Il mancato rispetto di una *diffida* determina una Non Conformità di grado maggiore rispetto a quella che l'ha generata.

b) La soppressione delle indicazioni relative alla produzione biologica, a seguito di Non Conformità "Irregolarità", è un provvedimento (misura) che comporta il divieto per l'operatore di riportare, nelle etichette e/o nei documenti dei prodotti interessati dalla Non Conformità, le indicazioni relative alla produzione biologica in relazione alla partita o all'intera produzione interessata dalla Non Conformità. Tale provvedimento viene applicato nel caso in cui sia stata riscontrata una irregolarità (IR) che non ha compromesso l'affidabilità dell'operatore controllato. Qualora, Codex S.r.l. ravveda dei dubbi o delle richieste a chiarimento della non conformità, viene emesso a carico dell'operatore il provvedimento cautelativo di soppressione delle indicazioni relative alla produzione biologica, ai sensi dell'art. 91 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008 e dell'articolo 10 D. M. n. 15962/2013. Entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del provvedimento cautelativo, l'operatore deve inoltrare a Codex S.r.l. le osservazioni ed eventuale documentazione volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato il provvedimento stesso. In mancanza di riscontro o di insufficienti chiarimenti, Codex S.r.l. rende definitivo il provvedimento di soppressione delle indicazioni relative alla produzione biologica.

- 1) Codex S.r.l., attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, qualora accerti una *Non Conformità "Irregolarità"* emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di visita ispettiva o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione entro e non oltre 3 giorni dall'emissione, all'operatore che lo attua con immediatezza.
- 2) Il provvedimento di *soppressione* emesso da Codex S.r.l. prevede, se il prodotto è stato commercializzato, che l'operatore comunichi ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attivi l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora, non fosse possibile ritirare il prodotto, l'operatore, non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, ne deve dare comunicazione a Codex S.r.l. che provvederà tempestivamente alla segnalazione, tramite posta elettronica certificata, all'Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell'ICQRF competenti sia per la sede operativa che per la sede legale degli operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.
- 3) Il provvedimento di *soppressione* emesso da Codex S.r.l. prevede l'obbligo per l'operatore di:
 - a. dare evidenza a Codex S.r.l. degli adempimenti previsti al precedente punto 2;

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	3 di 21

- b. presentare a Codex S.r.l., entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento, proposta di azione correttiva comprese le eventuali misure accessorie.
- 4) Codex S.r.l. verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'irregolarità e valuta, attraverso il Responsabile del Sistema di Controllo (Ufficio Controllo), la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva Codex S.r.l. verifica l'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva.
 - 5) Codex S.r.l. attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, se necessario, emette un nuovo documento giustificativo ed un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.
 - 6) Il mancato rispetto della soppressione delle indicazioni relative alla produzione biologica (Irregolarità) determina una Non Conformità di grado maggiore rispetto a quella che l'ha generata.

c) La sospensione della certificazione, a seguito di Non Conformità "Infrazione", è un provvedimento (misura) che può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato nella Tabella CDX P005.6 "Tabella delle Non Conformità e dei relativi provvedimenti applicati agli operatori (Allegato I del D. M. n. 15962/2013)", di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato con il relativo ritiro dal mercato come di seguito specificato.

- 1) Codex S.r.l., attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, qualora accerti una Non Conformità "Infrazione" emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di visita ispettiva o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione entro e non oltre 3 giorni dall'emissione, all'operatore che lo attua con immediatezza.
- 2) Il provvedimento di sospensione della certificazione emesso da Codex S.r.l. si applica dalla data in cui l'operatore ha ricevuto il provvedimento. Qualora, il provvedimento di sospensione della certificazione preveda anche la soppressione delle indicazioni biologiche e il prodotto è stato commercializzato, l'operatore deve comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attivare l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora, non fosse possibile ritirare il prodotto, l'operatore, non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, ne deve dare comunicazione a Codex S.r.l. che provvederà tempestivamente alla segnalazione, tramite posta elettronica certificata, all'Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell'ICQRF competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.
- 3) Il provvedimento di sospensione della certificazione emesso da Codex S.r.l. prevede l'obbligo per l'operatore di:
 - a. dare evidenza a Codex S.r.l. degli adempimenti previsti;
 - b. presentare a Codex S.r.l., entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento, proposta di azione correttiva comprese le eventuali misure accessorie.
- 4) Codex S.r.l. verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'infrazione e valuta, attraverso il Responsabile del Sistema di Controllo (Ufficio Controllo), la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva entro il termine del periodo di sospensione. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva Codex S.r.l. verifica l'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva.
- 5) Codex S.r.l., attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, se necessario, emette un nuovo documento giustificativo e l'eventuale certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento, ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.
- 6) Nel periodo di sospensione l'operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007.
- 7) Il mancato rispetto della sospensione della certificazione determina una Non Conformità di grado maggiore rispetto a quella che l'ha generata.

d) L'esclusione dell'operatore, a seguito di Non Conformità "Infrazione", consiste nel ritiro della documentazione di certificazione rilasciata da Codex S.r.l. e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici prevista all'Allegato 6, punto 2 del Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni.

- 1) Codex S.r.l., attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, qualora accerti una Non Conformità "Infrazione" emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di visita ispettiva o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione entro e non oltre 3 giorni dall'emissione, all'operatore che lo attua con immediatezza.
- 2) Il provvedimento di esclusione emesso dal Codex S.r.l. si applica dalla data in cui l'operatore ha ricevuto il provvedimento. Qualora, il provvedimento di esclusione preveda anche la soppressione delle indicazioni biologiche e il

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	4 di 21

prodotto è stato commercializzato, l'operatore deve comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attivare l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora, non fosse possibile ritirare il prodotto, l'operatore, non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, ne deve dare comunicazione a Codex S.r.l. che provvederà tempestivamente alla segnalazione, tramite posta elettronica certificata, all'Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell'ICQRF competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.

- 3) Il provvedimento di *esclusione* emesso prevede l'obbligo per l'operatore di dare evidenza a Codex S.r.l. degli adempimenti previsti.
- 4) L'adesione al sistema di controllo di un operatore cui è stata applicata l'*esclusione* è subordinata alla rimozione delle non conformità che l'hanno causata.

P005. 4 - ANALISI DEI PROVVEDIMENTI (MISURE) APPLICATI DA CODEX S.R.L. A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI.

Qualora Codex S.r.l., durante l'attività di controllo a carico degli operatori assoggettati, rilevi situazioni riconducibili alle categorie di Non Conformità sopra descritte, ne analizza la tipologia (se inosservanza o irregolarità o infrazione), la gravità e ne fa corrispondere un appropriato provvedimento (misura). Per garantire un sistema di provvedimenti omogeneo ed imparziale nei confronti sia degli operatori che degli altri Organismi di Controllo, Codex S.r.l. (attraverso l'Organo Collegiale di Delibera), a parità di valutazione della gravità dell'evento riscontrato attraverso il Responsabile del Sistema di Controllo (Ufficio Controllo) e, quindi, della sua classificazione come Non Conformità, farà corrispondere sempre e solo uno specifico provvedimento (misura) che comunicherà attraverso lettera raccomandata con avviso di ricezione o posta elettronica certificata, entro i termini descritti al punto precedente (CDX P005.3). Nel provvedimento sarà indicata anche la tempistica entro cui l'operatore deve attuare le azioni correttive richieste nonché la specifica relativa alla possibilità di avvalersi di ricorso, di cui alla Procedura CDX P006, nel caso in cui lo contesti.

I provvedimenti impartiti agli operatori da Codex S.r.l. (Organo Collegiale di Delibera), vengono periodicamente sottoposti all'attività di sorveglianza da parte della Commissione di Certificazione, nella qualità di Comitato di Salvaguardia dell'imparzialità.

Le Autorità competenti (MiPAAF, Regioni e Province Autonome) vengono informate delle Non Conformità riscontrate e dei relativi provvedimenti applicati nei confronti degli operatori ricadenti nel territorio di propria competenza, secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 9 del D. M. n. 15962/2013 e all'articolo 7 del D. M. n. 18096/2014.

L'entità dei provvedimenti, comunque, può essere valutata in concertazione con le Autorità competenti (MiPAAF, Regioni e Province Autonome).

Tutte le Non Conformità riscontrate a carico di ciascun operatore vengono riportate sul "Registro delle Non Conformità e dei relativi provvedimenti applicati agli operatori" CDX RE016 che viene gestito da Codex S.r.l. anche al fine di verificare la reiterazione da parte di ciascun operatore delle medesime Non Conformità, così da poter applicare il provvedimento di grado maggiore, secondo quanto riportato sulla Tabella delle Non Conformità e dei relativi provvedimenti applicati agli operatori (CDX P005.6).

P005. 5 - GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI (MISURE) APPLICATI DA CODEX S.R.L. A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' DA PARTE DELL'OPERATORE.

Al ricevimento del provvedimento (misura) applicato a seguito di rilievo di Non Conformità, l'operatore deve provvedere, nei tempi e nei modi prescritti da Codex S.r.l., al trattamento della non conformità e ad attuare le azioni correttive previste.

L'operatore al quale è stato applicato un provvedimento a seguito di rilievo di Non Conformità e che ritenesse questo non giusto relativamente all'irregolarità o all'infrazione riscontrata nel corso dell'attività di controllo, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento può avvalersi della procedura di ricorso alla Giunta di Appello come dettagliato nel documento CDX P006.

Alla misura accessoria del ritorno in conversione, si applicano i periodi previsti al Capo V del Reg. (CE) n. 889/2008. Nei casi di utilizzo di semente o materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi il periodo di conversione è di 12 mesi. La misura accessoria del ritorno in conversione decorre dalla data in cui è stata utilizzata la semente o il materiale di moltiplicazione convenzionale o, in alternativa e qualora non si abbia l'evidenza oggettiva della data di utilizzo, dalla data in cui Codex S.r.l. ne è venuto a conoscenza (esempio: data della visita ispettiva).

Nelle condizioni di Non Conformità, scaturite da cause non accidentali, e relativi provvedimenti definitivi, a seguito di:

- Segnalazioni OFIS nelle notifiche di irregolarità presentate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 92, Regolamento (CE) n. 889/2008, secondo il sistema informativo europeo "OFIS".
- Rilievi e/o sequestri da parte delle Autorità pubbliche competenti di controllo nazionali.
- Recidive di irregolarità e/o infrazioni gravi (Regolamento CE n. 834/2007, articolo 30) che danno esito al provvedimento definitivo di soppressione delle indicazioni e/o di sospensione dell'operatore.

Codex S.r.l. adotterà misure di controllo rinforzato a carico dell'operatore (Regolamento CE n. 834/2007, articolo 27, comma 3 e Regolamento CE n. 889/2008, articolo 65, comma 4 e articolo 90) che prevede apposite attività di controllo. Durante tale periodo l'operatore non potrà, autonomamente, emettere dichiarazioni di conformità dei prodotti sfusi con la dichiarazione CDX M019. Pertanto, dovrà comunicare con almeno 15 giorni di preavviso le transazioni di partite di prodotto che dovessero essere recapitate al destinatario finale. Le suddette misure di controllo rinforzato avranno durata non inferiore a mesi tre,

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	5 di 21

durante il quale Codex S.r.l. effettuerà:

- Il rilascio di specifici certificati di transazioni o di lotto CDX M014 su prodotto sfuso richiesti dall'operatore, a fronte di un attento controllo documentale, incrociando, se del caso, le informazioni provenienti da altri Organismi di Controllo.
- Controlli analitici sul prodotto sfuso per il quale l'operatore chiede il rilascio del certificato di transazione o di lotto CDX M014.
- Puntuali bilanci di massa, indicando sui rapporti di verifica ispettiva quali processi erano operativi e sono stati oggetto di verifica nel corso della visita ispettiva.

Al termine del periodo di controllo rinforzato, Codex S.r.l. redigerà apposita comunicazione all'operatore, relazionando sulla valutazione delle azioni poste in essere dall'operatore per la risoluzione delle non conformità rilevate e valutando attentamente l'affidabilità del sistema di qualificazione dei fornitori e delle forniture adottato dallo stesso operatore.

I costi connessi alle misure di controllo rinforzato saranno posti a carico dell'operatore, di cui al tariffario CDX P003 allegato al contratto CDX C001.

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	6 di 21

P005. 6 - TABELLA DELLE NON CONFORMITÀ E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI APPLICATI AGLI OPERATORI (Allegato I del D. M. n. 15962/2013)

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura (Provvedimento)	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	A1.01	Assenza o incompletezza della documentazione relativa all'appalto a terzi di operazioni	Inosservanza	Diffida		Art. 86 Reg. CE 889/2008	
			A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	Inosservanza	Diffida		Art. 71 Reg. CE 889/2008 Art. 2 D.M. 18321/2012	
			A1.03	Errore materiale di compilazione della notifica e della notifica di variazione	Inosservanza	Diffida		Art. 28 Reg. CE 834/2007 Art. 5 D.M. 2049/2012	
			A1.04	Incompleta messa a disposizione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'ODC	Inosservanza	Diffida		Art. 66, 72, 76, 73 bis, 73 ter, 79 ter e 89 Reg. CE 889/2008	
			A1.05	Incompleta redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	Inosservanza	Diffida		Art. 63 Reg. CE 889/2008	
			A1.06	Mancata compilazione della notifica di variazione e mancato invio degli altri documenti obbligatori ivi compresa la mancata informatizzazione della notifica cartacea	Inosservanza	Diffida		Art. 28 Reg. CE 834/2007 Art. 5 e 8 D.M. 2049/2012	
			A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	Inosservanza	Diffida		Art. 66, 72, 76, 73 bis, 73 ter, 79 ter e 89 Reg. CE 889/2008	
			A1.08	Mancata comunicazione del calendario delle preparazioni o del preavviso di lavorazione per le aziende miste	Inosservanza	Diffida		Art. 26 Reg. CE 889/2008	
			A1.09	Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata e/o scarti di produzione e/o produzioni declassate	Inosservanza	Diffida		Art. 72 Reg. CE 889/2008	
			A1.10	Mancata segnalazione al proprio ODC di irregolarità ed infrazione anche sospetta	Inosservanza	Diffida		Art. 91 Reg. CE 889/2008 Art. 3 D.M. 10071/2012	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'inosservanza si trasforma in irregolarità che comporta la soppressione delle indicazioni biologiche.

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	7 di 21

			A1.11	Mancato aggiornamento delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Inosservanza	Diffida			
			A1.12	Ritardo nella spedizione dei documenti obbligatori (notifiche, PAP, relazioni ecc.)	Inosservanza	Diffida		Art. 2 D.M. 18321/2012 Art. 5 D.M. 2049/2012	
	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.01	Mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Infrazione	Sospensione			Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
A3.02			Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Infrazione	Sospensione 12 mesi		Titolo IV Reg. CE 889/2008		
A3.03			Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 67 Reg. CE 889/2008		
Documenti di Certificazione	B1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti di certificazione che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	B1.01	Mancato invio all'OdC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata al cliente	Inosservanza	Diffida			
			B1.02	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e coperto da certificazione	Inosservanza	Diffida		Art. 29 Reg. CE 834/2007	
			B1.03	Utilizzo dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'OdC, ove sussistevano i requisiti per l'autorizzazione	Inosservanza	Diffida			
			B1.04	Utilizzo erroneo delle indicazioni di conformità	Inosservanza	Diffida		Art. 23 Reg. CE 834/2007 Art. 31 punto 1 Reg. CE 889/2008	
	B2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la qualificazione del	B2.01	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata ovvero senza preventiva autorizzazione dell'OdC	Irregolarità	Soppressione		Art. 24 Reg. CE 834/2007	

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	8 di 21

		<i>prodotto</i>							
	B3	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	B3.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 29 Reg. CE 834/2007	
	B4	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione</i>	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	Infrazione	Esclusione			
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C1	<i>Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo</i>	C1.01	Carenza del sistema di qualifica dei fornitori e/o delle forniture	Inosservanza	Diffida		Art. 66 Reg. CE 889/2008 Art. 29 par. 2 Reg. CE 834/2007	
			C1.02	Inadeguata identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008	
			C1.03	Inadeguata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Inosservanza	Diffida		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Artt. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 889/2008	
			C1.04	Mancanza della dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM ove necessario	Inosservanza	Diffida		Art. 69 Reg. CE 889/2008	
			C1.05	Mancata comunicazione della presenza di altri odc operanti anche su altri schemi di certificazione biologici	Inosservanza	Diffida		Art. 92 Reg. CE 889/2008 Art. 1 punto 5 D.M.	

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	9 di 21

								10071/2012	
			C1.06	Mancata indicazione nei documenti accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008	Purché sia garantita la tracciabilità.
			C1.07	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia, nonché della sua efficacia, degli impianti e dei locali, destinati alla produzione ed alla conservazione delle materie prime e dei prodotti biologici	Inosservanza	Diffida		Artt. 26 e 35 e All. 7 Reg. CE 889/2008	
			C1.08	Mancata o parziale registrazione delle verifiche, in fase di accettazione, dei prodotti provenienti da altre unità o operatori controllati	Inosservanza	Diffida		Art. 33 Reg. CE 889/2008	
			C1.09	Mancata verifica del documento giustificativo del fornitore	Inosservanza	Diffida		Art. 29 Reg. CE 834/2007	
			C1.10	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per il trasporto di prodotti verso altri operatori	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008	
			C1.11	Utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici confezionati	Inosservanza	Diffida		Art. 28 Reg. CE 834/2007	
C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto		C2.01	Impossibile identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Irregolarità	Soppressione		Art. 31 Reg. CE 889/2008	
			C2.02	Mancata applicazione della procedura di gestione di un prodotto non conforme	Irregolarità	Soppressione		Art. 63 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			C2.03	Mancata applicazione della procedura di gestione di una non conformità o di un reclamo (compreso il reso)	Irregolarità	Soppressione			
			C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Irregolarità	Soppressione		Art. 63 Reg. CE 889/2008	
			C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda mista	Irregolarità	Soppressione		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Artt. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 889/2008	
			C2.06	Mancata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Irregolarità	Soppressione		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Artt. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 889/2008	
			C2.07	Utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici sfusi	Irregolarità	Soppressione		Art. 28 Reg. CE 834/2007	

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	10 di 21

	C3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'Odc che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	C3.01	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'odc	Infrazione	Sospensione	La sospensione e non può comunque essere superiore ai 9 mesi. Al termine dei 9 mesi si applica l'esclusione	Art. 28 par. 4 Reg. CE 834/2007	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.	
			C3.02	Sistema di rintracciabilità insufficiente	Infrazione	Sospensione 3 mesi				
			C3.03	Uso di prodotti contenenti ogm o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 9 Reg. CE 834/2007		
	C4	Inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione		Art. 67 Reg. CE 889/2008		
	Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non ancora utilizzata)	Inosservanza	Diffida		Art. 45 Reg. CE 889/2008	
				D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida		Art. 12 Reg. CE 834/2007	
				D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Artt. 3 e 5 Reg. CE 889/2008	
D1.04				Pratiche agronomiche non adeguate	Inosservanza	Diffida		Art. 3, 6 e 45 Reg. CE 834/2007		
D1.05				Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	Inosservanza	Diffida		Art. 35 par. 2 Reg. CE 889/2008		
D1.06				Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (170 kg di azoto per anno/ettaro) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal Regolamento	Inosservanza	Diffida		Art. 3 Reg. CE 889/2008		
D1.07				Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Inosservanza	Diffida		All. 2 Reg. CE 889/2008		

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	11 di 21

			D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	Inosservanza	Diffida		Art. 45 Reg. CE 889/2008	
			D1.09	Mancato rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei substrati nella produzione di funghi	Inosservanza	Diffida		Art. 6 Reg. CE 834/2007	
	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	Irregolarità	Soppressione		Art. 40 par. 1 lett. a-i Reg. CE 889/2008	
			D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture	Irregolarità	Soppressione		Art. 12 Reg. CE 834/2007	
			D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Irregolarità	Soppressione		Art. 40 par. 1 Reg. CE 889/2008	
			D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Irregolarità	Soppressione		Art. 11 Reg. CE 834/2007	
			D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione	Ritorno in conversione e per 12 mesi	Art. 45 Reg. CE 889/2008	
			D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione		Art. 45 Reg. CE 889/2008	
	D3	Inadempienza di carattere sostanziale riguardante le pratiche agricole che compromettono la conformità del processo di produzione	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 6 mesi	Ritorno in conversione e per 24/36 mesi	Artt. 3 e 5 Reg. CE 889/2008	
	Norme di Produzione Zootecnica	E1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che non compromettono la	E1.01	Carenze a carico della gestione degli accessi agli spazi all'aria aperta e della pratica del pascolo	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. CE 889/2008
E1.02				Carenze a carico della scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	Inosservanza	Diffida		Art. 13 e 19 Reg. CE 889/2008	

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	12 di 21

conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E1.03	Carenze, non di tipo strutturale, a carico degli edifici zootecnici, della pavimentazione, della lettiera di stabulazione e materiali utilizzati non conformi, salvo deroga	Inosservanza	Diffida	Capo 2 Sez. 2 Reg. CE 889/2008
	E1.04	Inadeguata identificazione degli animali e/o degli alveari	Inosservanza	Diffida	Art. 78 Reg. CE 889/2008
	E1.05	Inadeguata stabulazione degli animali, salvo deroga	Inosservanza	Diffida	Capo 2 Sez. 2 Reg. CE 889/2008
	E1.06	Insufficienti condizioni di benessere degli animali anche nelle fasi di trasporto e macellazione	Inosservanza	Diffida	Art. 18 par. 4 e Capo 2 Sez. 2 Reg. CE 889/2008
	E1.07	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione	Inosservanza	Diffida	Art. 9 e 42 Reg. CE 889/2008
	E1.09	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove sussistevano i presupposti per concederle	Inosservanza	Diffida	Artt. 18, 39 e 95 par. 1 CE 889/2008
	E1.10	Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro	Inosservanza	Diffida	Art. 3 par. 2 Reg. CE 889/2008
	E1.11	Mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Inosservanza	Diffida	Art. 74 par. 2 Reg. CE 889/2008
	E1.12	Mancato rispetto della superficie minima per animale per i casi non previsti in deroga o con deroga negata	Inosservanza	Diffida	Art. 10 par. 2 e All. 3 Reg. CE 889/2008
	E1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione di animali, api regine e sciami, non biologici	Inosservanza	Diffida	Art. 9 par. 5 Reg. CE 889/2008
	E1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida	Artt. 22, 24, 26 Reg. CE 889/2008
	E1.15	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico	Inosservanza	Diffida	Art. 17 Reg. CE 889/2008
	E1.16	Periodo non conforme di finissaggio in stalla	Inosservanza	Diffida	Art. 46 Reg. CE 889/2008
	E1.17	Pratiche zootecniche non adeguate	Inosservanza	Diffida	Art. 14 Reg. 834/2007 Capo 2 Sez. 1, 2, 3, 4 Reg. CE 889/2008

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	13 di 21

		E1.18	Utilizzo di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Artt. 23 par. 4, 25 e All. 7 Reg. CE 889/2008	
E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.01	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione	Allontanamento	Artt. 9 e 42 Reg. CE 889/2008	
		E2.02	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove non sussistevano i presupposti per concederle	Irregolarità	Soppressione		Artt. 18, 39 e 95 par. 1 CE 889/2008	
		E2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione o conversione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici	Irregolarità	Soppressione		Art. 24 par. 5 e 25 Reg. CE 889/2008	
		E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	Irregolarità	Soppressione		Artt. 18 par. 1, 23, 24 par. 1 e 77 Reg. CE 889/2008	
		E2.05	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di tre cicli di trattamenti in 12 mesi o più di un ciclo in caso di vita produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Soppressione		Artt. 24, 25 e 77 Reg. CE 889/2008	
		E2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	Irregolarità	Soppressione		Art. 13 e 19 Reg. CE 889/2008	
		E2.07	Mancato rispetto dell'età minima di macellazione	Irregolarità	Soppressione		Art. 12 par. 5 Reg. CE 889/2008	
		E2.08	Presenza a seguito di analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Artt. 22, 24, 26 Reg. CE 889/2008	
		E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.01	Impiego di antibiotici in apicoltura	Infrazione	Sospensione 6 mesi	
E3.02	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi in agricoltura biologica			Infrazione	Sospensione 6 mesi	Ritorna in conversione	Artt. 22, 24, 26 Reg. CE 889/2008	
E3.03	Impiego di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi			Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 23 Reg. CE 889/2008	
E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita			Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 23 Reg. CE 889/2008	

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	14 di 21

			E3.05	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari	Infrazione	Sospensione		Art. 78 Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
			E3.06	Mancata attuazione del piano di adeguamento, concesso in deroga, per strutture non conformi	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 95 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			E3.07	Pratica della produzione animale "senza terra"	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 16 Reg. CE 889/2008	
			E3.08	Presenza contemporanea della stessa specie in parallelo, senza autorizzazione ex art. 40, par. 2, Reg. CE n. 889/08	Infrazione	Sospensione		Art. 11 Reg. CE 834/2007 Art. 40 par. 2 Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
			E3.09	Trasferimento di embrioni e impiego di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad indurre o sincronizzare gli estri	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 14 lett. c iii) Reg. CE 834/2007 Art. 23 Reg. CE 889/2008	
			E3.10	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento	Infrazione	Sospensione		Art. 74 Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
			E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Infrazione	Sospensione		Art. 74 par. 2 Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
Norme di Produzione da Acquacoltura e alghe	F1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo</i>	F1.01	Attività svolte in luoghi contaminati o inquinati o assenza della valutazione ambientale per nuovi impianti con produzioni >20 t	Inosservanza	Diffida		Art. 6 ter par. 1 e 3 Reg. CE 889/2008	
			F1.02	Densità di coltura, produttività dell'impianto e/o pratiche di raccolta, tali da avere effetti negativi sull'ambiente	Inosservanza	Diffida		Art. 6 quinquies par. 3 Reg. CE 889/2008	
			F1.03	Insufficienti condizioni di benessere degli animali	Inosservanza	Diffida		Art. 25 septies Reg. CE 889/2008	
			F1.04	Mancanza di misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine	Inosservanza	Diffida		Art. 6 quater Reg. CE 889/2008	
			F1.05	Mancata adozione di misure atte alla riduzione dei reflui dell'allevamento	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vices par. 4 Reg. CE 889/2008	
			F1.06	Mancata sottoscrizione della convenzione di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, con servizi veterinari specializzati in acquacoltura	Inosservanza	Diffida		Art. 25 decies Reg. CE 889/2008	
			F1.07	Mancato aggiornamento o errore di compilazione del piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine	Inosservanza	Diffida		Art. 6 Reg. CE 889/2008	

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	15 di 21

		F1.08	Mancato monitoraggio delle condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle acque	Inosservanza	Diffida		Art. 25 septies Reg. CE 889/2008	
		F1.10	Mancato rispetto dei tempi minimi di fermo degli impianti	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vicies par. 3 Reg. CE 889/2008	
		F1.11	Mancato rispetto del piano per la gestione sostenibile	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vicies par. 1 Reg. CE 889/2008	
		F1.12	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione del novellame e/o del seme per i molluschi	Inosservanza	Diffida		Art. 25 sexies par. 1 Reg. CE 889/2008	
		F1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in acquacoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Art. 25 quaterdecies Reg. CE 889/2008	
		F1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste per la raccolta di novellame selvatico	Inosservanza	Diffida		Art. 25 sexies par. 4 Reg. CE 889/2008	
		F1.15	Mancato rispetto delle percentuali ammesse di novellame e/o di seme per i molluschi non biologici	Inosservanza	Diffida		Art. 25 sexies par. 3 Reg. CE 889/2008	
		F1.16	Mancato rispetto delle prescrizioni d'uso previste per l'utilizzo dei raggi ultravioletti e dell'ozono	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vicies par. 5 Reg. CE 889/2008	
		F1.17	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle distanze e/o alla posizione dell'unità produttiva biologica rispetto ad eventuale unità convenzionale	Inosservanza	Diffida		Art. 6 ter Reg. CE 889/2008	
		F1.19	Pratiche di acquacoltura, raccolta e gestione alghe, non adeguate	Inosservanza	Diffida		Capo 1 bis, Capo 2 bis Reg. CE 889/2008	
		F1.20	Pratiche inadeguate per la rimozione degli organismi incrostanti	Inosservanza	Diffida		Art. 25 septdecies par. 2 Reg. CE 889/2008	
		F1.21	Razione giornaliera composta per più del 30% da scarti di pesci provenienti da impianti convenzionali o non sostenibili	Inosservanza	Diffida		Art. 25 duodecies par 2 Reg. CE 889/2008	
		F1.22	Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vicies par. 2, All. 7 Reg. CE 889/2008	
		F1.23	Mancato rispetto delle condizioni previste per la riproduzione	Inosservanza	Diffida		Art. 15 par. 1 lett. C Reg. CE 834/2008	
F2	Inadempienze di carattere	F2.01	Mancato rispetto degli ultimi due terzi del ciclo di produzione in regime biologico per il novellame introdotto come convenzionale	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 sexies par. 2 Reg. CE 889/2008	

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	16 di 21

	sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che compromettono la qualificazione del prodotto	F2.02	Mancato rispetto dei coefficienti di densità in misura superiore al 10%	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 bis, All. 8 bis Reg. CE 889/2008	
		F2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 25 unicies par. 4 Reg. CE 889/2008	
		F2.04	Mancato rispetto del periodo di conversione previsto per gli impianti	Irregolarità	Soppressione		Art. 36 bis e 38 bis Reg. CE 889/2008	
		F2.05	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 25 unicies par. 1 Reg. CE 889/2008	
		F2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due cicli di trattamenti con medicinali allopatrici in 12 mesi o più di un ciclo di trattamenti in caso di vita produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 25 unicies par. 2 Reg. CE 889/2008	
		F2.07	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due trattamenti antiparassitari in 12 mesi o più di un trattamento in caso di ciclo di produzione inferiore ai 18 mesi	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 25 unicies par. 3 Reg. CE 889/2008	
		F2.08	Mancato rispetto delle condizioni previste per la produzione parallela	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 quater e 79 Reg. CE 889/2008	
		F2.09	Mancato rispetto delle prescrizioni strutturali e/o ambientali di allevamento in misura superiore al 10%	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 bis e octies e All. 8 bis Reg. CE 889/2008	
		F2.10	Pratiche di essiccazione delle alghe non conformi	Irregolarità	Soppressione		Art. 29 bis par. 2 Reg. CE 889/2008	
		F2.11	Risciacquo delle alghe marine destinate alla disidratazione, con prodotti diversi dall'acqua di mare o dall'acqua potabile	Irregolarità	Soppressione		Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008	
		F2.12	Risciacquo delle alghe marine fresche con prodotti diversi dall'acqua di mare	Irregolarità	Soppressione		Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008	
		F2.13	Uso di farmaci non registrati per l'acquacoltura	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 unicies Reg. CE 889/2008	
		F3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe marine che compromettono la	F3.01	Adozione di pratiche veterinarie non autorizzate in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 3 mesi	Ritorna in conversione
F3.02	Impiego di ormoni e derivati ormonali di sostanze stimolanti della crescita e amminoacidi sintetici			Infrazione	Sospensione 12 mesi	Ritorna in conversione	Art. 15 par 1 lett. d Reg. CE 834/2008 Art. 25 decies Reg. CE 889/2008	
F3.03	Mancanza dell'autorizzazione dell'autorità competente per la produzione simultanea biologica e non biologica di animali di			Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 25 quater Reg. CE 889/2008	

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	17 di 21

		conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo		acquacoltura					
			F3.04	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica	Infrazione	Sospensione	Ritorna in conversione	Art. 25 quaterdecies Reg. CE 889/2008	
Norme di Preparazione dei Prodotti	G1	Inadempienze lievi nella preparazione di prodotti che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	G1.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove sussistevano i requisiti per concederle	Inosservanza	Diffida		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Artt. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008	
			G1.02	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia degli impianti, prima della produzione.	Inosservanza	Diffida		Art. 26 Reg. CE 889/2008	
			G1.03	Pratiche di preparazione non adeguate	Inosservanza	Diffida		Capi 6 e 7 Reg. CE 889/2008	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'inosservanza si trasforma in irregolarità che comporta la soppressione delle indicazioni biologiche.
			G1.04	Uso di prodotti o tecniche nella disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto, in assenza di pratiche atte a preservarne la conformità	Inosservanza	Diffida		Art. 26 par. 4, All. 7 Reg. CE 889/2008	
	G2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nella preparazione dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto	G2.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove non sussistevano i requisiti per concederle	Irregolarità	Soppressione		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Artt. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008	
			G2.02	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per l'uso di additivi, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze o ingredienti, autorizzati in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione		Artt. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008	
			G2.03	Uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici	Irregolarità	Soppressione		Art. 10 Reg. CE 834/2007	
			G2.04	Utilizzo di ingredienti, additivi e ausiliari di fabbricazione non autorizzati in agricoltura biologica compresi prodotti, sostanze e pratiche enologiche non ammesse nell'elaborazione dei	Irregolarità	Soppressione		Art. 27 Reg. CE 889/2008	

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	18 di 21

				prodotti vitivinicoli con metodo biologico					
Norme di Importazione da paesi Extra-UE	H1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti che non compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo</i>	H1.01	Assenza dell'originale del certificato di ispezione o delle copie degli estratti dello stesso	Inosservanza	Diffida		Art. 33 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 1235/2008	
			H1.02	Carenze nella tenuta della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Inosservanza	Diffida		Art. 66 Reg. CE 889/2008	
			H1.03	Commercializzazione di prodotto importato a primo destinatario non soggetto a sistema di controllo	Inosservanza	Diffida			
			H1.04	Mancanza di raggugli in merito alle modalità di trasporto	Inosservanza	Diffida		Art. 83 Reg. CE 889/2008	
			H1.05	Mancata archiviazione, da parte del primo destinatario, degli estratti del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. CE 1235/2008	
			H1.06	Mancata o errata comunicazione delle partite importate	Inosservanza	Diffida		Art. 84 Reg. CE 889/2008 Art. 1 par. 3 D.M. 18378/2012 Art. 11 par. 2 D.M. 18354/2009	
			H1.07	Mancata verifica del certificato di controllo della partita importata in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida		Art. 34 Reg. CE 889/2008	
			H1.08	Mancata verifica, da parte del primo destinatario, del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 34 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			H1.09	Mancato accertamento della chiusura dell'imballaggio in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida		Art. 34 Reg. CE 889/2008	
			H1.10	Mancato invio all'importatore, da parte del primo destinatario, dell'originale del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 13 par. 9 comma 2 Reg. CE 1235/2008	
			H1.11	Trasporto di prodotto non sigillato affidato ad operatore non controllato	Inosservanza	Diffida		Art. 34 Reg. CE 889/2008	
	H2	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle importazioni dei prodotti che</i>	H2.01	Assenza dell'estratto del certificato di controllo ove necessario	Irregolarità	Soppressione		Art. 13 Reg. CE 1235/2008	
			H2.02	Assenza della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Irregolarità	Soppressione		Art. 66 Reg. CE 889/2008	
			H2.03	Commercializzazione o altra attività con utilizzo di certificato di ispezione non verificato e non vidimato dall'autorità doganale	Irregolarità	Soppressione		Art. 14 Reg. CE 1235/2008	

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	19 di 21

		compromettono la qualificazione del prodotto	H2.04	Modalità di trasporto dal Paese Terzo al primo destinatario non conformi alla normativa con conseguenze sul prodotto	Irregolarità	Soppressione		Art. 83 Reg. CE 889/2008	
			H2.05	Non corrispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione	Irregolarità	Soppressione			
	H3	Inadempienze di carattere sostanziale nelle importazioni dei prodotti che compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo	H3.01	Importazione da paese terzo al di fuori del regime d'equivalenza in assenza dell'autorizzazione ministeriale	Infrazione	Sospensione 3 mesi	Con soppressione, se del caso	Art. 19 Reg 1235/2008	
			H3.02	Importazione da paese terzo da operatore non incluso nell'elenco di cui all'art. 7 del D.M. 2049/2012	Infrazione	Sospensione 1 mese	Con soppressione, se del caso	Art. 28 par. 1 Reg 834/2007	
			H3.03	Importazione da paese terzo di prodotti non coperti da certificato di controllo – certificato d'ispezione	Infrazione	Sospensione 3 mesi	Con soppressione, se del caso	Art. 13 Reg 1235/2008	
			H3.04	Importazione da paese terzo, in assenza del proprio documento giustificativo	Infrazione	Sospensione 3 mesi	Con soppressione, se del caso	Art. 29 Reg 834/2007	
	Specifiche di Prodotto	I2	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Irregolarità	Soppressione		D.M. n. 309/2011 Reg. (CE) n. 1829/03 Reg. (CE) n. 1830/03
I3		Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Infrazione	Sospensione 1 mese			
Mancato	L1		L1.01	Mancato rispetto di una diffida	Inosservanza	Diffida	Diffida definitiva		

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	20 di 21

Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L2		L1.02	Mancato adempimento del termine "supplementare" concesso	Irregolarità	Soppressione			
	L3		L1.03	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Sospensione 3 mesi			Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
	L4		L1.04	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Esclusione			
Reiterazione delle non conformità	M3		M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Sospensione 3 mesi			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.
	M4		M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC dello stessa area)	Infrazione	Esclusione			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.
	M4		M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC dello stessa area)	Infrazione	Esclusione			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.

NOTA ESPLICATIVA

AREA LIVELLO 1: Inosservanza (DIFFIDA)**AREA LIVELLO 2: Irregolarità (SOPPRESSIONE)****AREA LIVELLO 3: Infrazione (SOSPENSIONE)****AREA LIVELLO 4: Infrazione (ESCLUSIONE)**

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	09 / 15.12.2014	01.01.2015	21 di 21